



## Raccolta della giurisprudenza

**Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2012 — Spagna / Commissione**

**(causa T-206/08)**

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Settore vitivinicolo — Divieto di nuovi impianti di viti — Sistemi nazionali di controllo — Rettifica finanziaria forfettaria — Garanzie procedurali — Errore di valutazione — Proporzionalità»

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punti 24, 25)*
2. *Diritto dell’Unione — Principi — Diritti della difesa — Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione — Rispetto in occasione della comunicazione dei risultati delle verifiche effettuate nell’ambito della gestione del FEAOG — Portata (Regolamento della Commissione n. 1663/95, art. 8, § 1) (v. punti 45-47)*
3. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Concessione di aiuti e di premi — Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco — Obbligo implicito — Portata (Regolamenti del Consiglio n. 2392/86, art. 4, § 4, e n. 1493/1999, art. 2, § 1; regolamento della Commissione n. 2729/2000, art. 5, § 2) (v. punti 77, 78)*
4. *Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 79, 104, 105, 114, 122)*

### **Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione 2008/321/CE della Commissione, dell’8 aprile 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L109, pag. 35).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.